



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.03.1996  
COM(96) 137 def.

96/094 (AVC)

**Proposta di**  
**decisione del Consiglio e della Commissione**  
**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione**  
**tra le Comunità europee e i loro Stati membri,**  
**da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)



## Relazione

1. L'allegata proposta di decisione del Consiglio e della Commissione costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra.
2. Dopo l'adozione, il 5 ottobre 1992, delle direttive di negoziato da parte del Consiglio, nel 1995 si sono svolti negoziati con la Repubblica di Azerbaigian. L'accordo è stato siglato il 18 dicembre 1995 dopo due cicli di negoziati.
3. Si tratta di un accordo misto, che copre settori di competenza delle Comunità e degli Stati membri e viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni.

Oltre ad instaurare un dialogo politico, l'accordo comprende disposizioni riguardanti gli scambi di merci, le condizioni di lavoro, lo stabilimento e l'attività delle società, le prestazioni transfrontaliere di servizi, i pagamenti e i capitali, la concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, la cooperazione legislativa ed economica, la cooperazione nel settore dei diritti umani e della democrazia, la cooperazione nella lotta contro le attività e l'immigrazione illegali, nonché la cooperazione culturale e finanziaria.

L'accordo contiene una clausola che ne consente la sospensione, anche unilaterale, qualora si ritenga vi sia stata una violazione degli elementi essenziali sui quali si fonda l'accordo, ossia il rispetto della democrazia, dei diritti dell'uomo e dei principi dell'economia di mercato.

L'accordo crea una struttura istituzionale di esecuzione che comprende il Consiglio di cooperazione, il Comitato di cooperazione e il Comitato parlamentare di cooperazione.

Le disposizioni relative alla cooperazione doganale figurano in un protocollo a parte.

4. L'accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian, l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'URSS, dall'altra.

A

1a

5. Le tre Comunità (CE, CEEA e CECA) seguono procedure diverse per la firma e la conclusione dell'accordo.

Per quanto riguarda la CE, occorre tener conto del parere 1/94 emesso il 15 novembre 1994 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla competenza della Comunità europea per la conclusione degli accordi scaturiti dall'Uruguay Round.

Ai fini della conclusione dell'accordo:

- il Consiglio conclude l'accordo, con l'assenso del Parlamento europeo, previa consultazione del Comitato economico e sociale a nome della Comunità europea a norma del combinato disposto degli articoli 54, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, ultima frase, 73c, paragrafo 2, 75, 84, paragrafo 2, 113, 235 e 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, adottando le decisioni allegate, tenendo conto del parere 1/94 della Corte di giustizia europea;
- la Commissione conclude l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica, previa approvazione del Consiglio, in conformità dell'articolo 101, secondo comma del trattato Euratom;
- la Commissione conclude l'accordo a nome della CECA, a norma del trattato CECA, previa consultazione del Comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità.

Trattandosi di un accordo misto, per la sua conclusione è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri.

6. In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la decisione allegata.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**

**DEL .....**

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione**

**tra le Comunità europee e i loro Stati membri,**

**da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra**

**(CECA/CE/EURATOM) )**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 54, paragrafo 2, 57, paragrafo 2, ultima frase, 73c, paragrafo 2, 75, 84, paragrafo 2, 113, 235 e 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Consiglio concessa conformemente all'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato consultivo CECA e del Comitato economico e sociale e con il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando che la conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e l'Azerbaigian, firmato a ..... il ....., contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi della Comunità europea;

considerando che l'accordo mira a rafforzare i legami creati, in particolare, dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'URSS, firmato il 18 dicembre 1989;

considerando che alcuni obblighi previsti dall'accordo, che esulano dal campo di applicazione della politica commerciale della Comunità, incidono sul regime stabilito dagli atti comunitari, segnatamente quelli riguardanti il diritto di stabilimento e i trasporti;

considerando che l'accordo impone alla Comunità determinati obblighi per quanto riguarda i

7

10

movimenti di capitale e i pagamenti tra la Comunità e l'Azerbaijan;

considerando che per alcune misure contemplate dall'accordo, di competenza della Comunità, il trattato CE non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDONO:

### Articolo 1

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Azerbaijan, nonché il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere, sono approvati a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

### Articolo 2

1. La posizione della Comunità nel Consiglio di cooperazione viene decisa dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
2. In conformità dell'articolo 79 dell'accordo di partenariato e di cooperazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il Comitato di cooperazione conformemente al suo regolamento interno e rende nota la posizione della Comunità.

### Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 100 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Fatto a Bruxelles,

Atto finale

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della Repubblica di Azerbaijan,

dall'altra,

riuniti a ..... addì ..... millenovecentonovantasei per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaijan, dall'altra, in appresso denominato "accordo di partenariato e di cooperazione", hanno adottato il testo seguente:

l'accordo di partenariato e di cooperazione e il protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e della Repubblica di Azerbaijan hanno adottato le dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale:

Dichiarazione comune (relativa al dodicesimo considerando del preambolo)

Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 bis dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui agli articoli 24, lettera b) e 36 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 54 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 94 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e della Repubblica di Azerbaijan hanno preso atto del seguente scambio di lettere accluso al presente atto finale:

Scambio di lettere relativo allo stabilimento delle società.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e della Repubblica di Azerbaijan hanno inoltre preso atto della dichiarazione sotto indicata acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione unilaterale della Repubblica francese relativa ai Paesi e territori d'oltremare

Fatto a ..... addì ..... millenovecentonovantasei

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee:

Per la Repubblica di Azerbaigian:

11

19

**ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE**  
**TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UN LATO,**  
**E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, DALL'ALTRO,**

## ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE

che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

L'AUSTRIA

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

in appresso denominate "la Comunità", da una parte,

E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN, dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian e i loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, il quale, dallo scioglimento dell'URSS, si applica mutatis mutandis alle relazioni bilaterali tra le Comunità europee e ciascuno degli Stati indipendenti,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

RICONOSCENDO, in tale contesto, che sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Azerbaigian si contribuirà a salvaguardare pace e stabilità in Europa,

VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale, nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione, in particolare le iniziative volte a sviluppare la cooperazione e a far nascere una fiducia reciproca tra gli Stati indipendenti della regione transcaucasica e gli altri Stati limitrofi;

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaigian per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal - e contribuirà al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Azerbaijan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, basandosi in particolare sulle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Azerbaijan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,

VISTA la necessità di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Azerbaijan, anche nel settore energetico, e l'importanza attribuita dalla Comunità e dagli Stati membri all'esistenza di condizioni eque per l'accesso e il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunità, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Azerbaijan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,

CONSIDERANDO che la Comunità è disposta a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria,

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Repubblica di Azerbaijan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,

CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in conformità delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore,

RICONOSCENDO che fra i principali obiettivi del presente accordo figura la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale,

DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

DECIDONO:

## ARTICOLO 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare relazioni politiche;
- sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Azerbaigian per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato;
- promuovere il commercio, gli investimenti e le relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;
- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale.

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 2**

Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

**ARTICOLO 3**

Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti nati dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

**ARTICOLO 3 BIS**

All'occorrenza, le Parti riesaminano le mutate circostanze nella Repubblica di Azerbaigian, segnatamente per quanto riguarda le condizioni economiche e l'attuazione delle riforme economiche orientate verso il mercato. In base a tali circostanze, il Consiglio di cooperazione può suggerire alle Parti di ampliare una o più sezioni del presente accordo.

## **TITOLO II**

### **DIALOGO POLITICO**

#### **ARTICOLO 4**

Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Azerbaigian con la Comunità e gli Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;
- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione e favorendo il futuro sviluppo degli Stati indipendenti della regione transcaucasica;
- impegnerà le Parti a collaborare per rafforzare la stabilità e la sicurezza in Europa, il rispetto dei principi democratici, il rispetto e la promozione dei diritti dell'uomo, segnatamente delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle questioni connesse.

Il dialogo può svolgersi a livello regionale onde contribuire a risolvere conflitti e tensioni regionali.

#### **ARTICOLO 5**

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 77 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

#### **ARTICOLO 6**

Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Azerbaigian, dall'altra;
- avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE ecc.;
- utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

## ARTICOLO 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 82.

## TITOLO III

### SCAMBI DI MERCI

#### ARTICOLO 8

1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:
  - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;
  - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;
  - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;
  - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;
  - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.
  
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:
  - a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
  - b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
  - c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
  
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Azerbaigian al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

#### ARTICOLO 9

1. Le Parti convengono che il libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte.
  
2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti, nonché le disposizioni dell'articolo 86.

#### ARTICOLO 10

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terrà conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

#### ARTICOLO 11

1. Le merci originarie della Repubblica di Azerbaigian vengono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.
2. Le merci originarie della Comunità vengono importate nella Repubblica di Azerbaigian in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

#### ARTICOLO 12

Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

#### ARTICOLO 13

1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati e in condizioni tali da recare o da minacciare di recare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.
2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Azerbaigian, a seconda dei casi, fornisce al Consiglio di cooperazione, a norma del Titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il Consiglio di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.
4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.
5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.

#### ARTICOLO 14

Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC. Il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle Parti su questi sviluppi; se le accettano, le Parti possono procedere mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.

#### ARTICOLO 15

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

## **ARTICOLO 16**

Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, disciplinati da un accordo a parte, siglato il 17 novembre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1993, e da eventuali accordi successivi.

## **ARTICOLO 17**

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 11.
2. Viene creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.

## **ARTICOLO 18**

Gli scambi di materiali nucleari vengono effettuati in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. All'occorrenza, ad essi si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Azerbaigian.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI**

#### **CAPITOLO I**

##### **Condizioni di lavoro**

## **ARTICOLO 19**

1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini azeri legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica di Azerbaigian, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato

membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai suoi cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

## **ARTICOLO 20**

Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

## **ARTICOLO 21**

Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19 e 20.

## **CAPITOLO II**

### **Condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società**

## **ARTICOLO 22**

1. La Comunità e gli Stati membri concedono alle società azere, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società azere stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società azere stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.
4. Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la Repubblica di Azerbaigian concede alle società comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi. Essa concede inoltre alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.

## **ARTICOLO 23**

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 96, le disposizioni dell'articolo 22 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna Parte autorizza, in conformità delle legislazioni e normative applicabili sul suo territorio, le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.
3. Dette attività comprendono, fra l'altro:
  - a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
  - b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
  - c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
  - d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
  - e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi società di navigazione stabilita in loco;
  - f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

## ARTICOLO 24

Ai fini del presente accordo:

- a) per "società comunitaria" o "società azera" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaijan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Repubblica di Azerbaijan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaijan che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Repubblica di Azerbaijan viene considerata una società comunitaria o azera se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaijan.
- b) Per "consociata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima.
- c) Per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione.
- d) Per "stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o azere ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali nella Repubblica di Azerbaijan o nella Comunità.
- e) Per "attività" s'intendono le attività economiche.
- f) Per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che includono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III anche i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaijan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Azerbaijan e le società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Azerbaijan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Azerbaijan, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Azerbaijan in conformità delle rispettive legislazioni.

## ARTICOLO 25

1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte può prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato III.

## ARTICOLO 26

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

## ARTICOLO 27

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente Titolo, una società comunitaria o azera stabilita, rispettivamente, sul territorio della Repubblica di Azerbaigian o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Repubblica di Azerbaigian e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
  - a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento;
  - coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
  - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
- b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
- c) Per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra Parte.

## ARTICOLO 29

1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra Parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo.
2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 37: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37.
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica di Azerbaijan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuove normative tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica di Azerbaijan delle filiali e consociate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Azerbaijan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Azerbaijan di nuove leggi o di nuove normative renda le condizioni per l'attività delle consociate e filiali di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Azerbaijan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo, dette leggi o detti

regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali già stabilite nella Repubblica di Azerbaijan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

### **CAPITOLO III**

#### **Servizi transfrontalieri tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaijan**

##### **ARTICOLO 30**

1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o azere stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti.
2. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

##### **ARTICOLO 31**

Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Azerbaijan un settore terziario orientato verso il mercato.

##### **ARTICOLO 32**

1. Le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
  - a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabili a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
  - b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
  - a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute

negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

- b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
  - c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
  - d) all'entrata in vigore del presente accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
3. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. I cittadini e le società della Comunità che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Repubblica di Azerbaigian e viceversa.

### ARTICOLO 33

Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore del presente accordo le Parti potranno negoziare, se del caso, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, eventualmente, aereo.

### CAPITOLO IV

#### Disposizioni generali

### ARTICOLO 34

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

#### **ARTICOLO 35**

Ai fini del presente Titolo, nessun elemento dell'accordo vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 34.

#### **ARTICOLO 36**

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente Titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società azere e comunitarie.

#### **ARTICOLO 37**

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

## ARTICOLO 38

Ai fini dei capitoli II, III e IV, non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Azerbaigian in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.

## ARTICOLO 39

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali già concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.
2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Repubblica di Azerbaigian di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

## ARTICOLO 40

Fatto salvo l'articolo 27, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:

- i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Azerbaigian a entrare o a soggiornare sul territorio della Repubblica di Azerbaigian o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le consociate o filiali comunitarie di società azere a impiegare cittadini azeri sul territorio della Comunità;
- le consociate o filiali azere di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunità;
- le società azere o le consociate o filiali comunitarie di società azere a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini azeri che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- le società comunitarie o le filiali o consociate azere di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

## CAPITOLO V

### Pagamenti correnti e capitale

#### ARTICOLO 41

1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo.
2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non vietano alla Repubblica di Azerbaigian di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero dei residenti azeri. Dette restrizioni non si applicano alle filiali e consociate di società comunitarie. Le Parti decidono di consultarsi, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni monetarie, fiscali e finanziarie.
4. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian né si rendono più restrittive le intese esistenti.
5. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian per conseguire gli obiettivi del presente accordo.
6. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta azera ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale (FMI) la Repubblica di Azerbaigian è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Repubblica di Azerbaigian per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Azerbaigian nei confronti dell'FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. La Repubblica di Azerbaigian informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti.
7. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian provochi o minacci di

provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunità o della Repubblica di Azerbaigian, ciascuna Parte può prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

## **CAPITOLO VI**

### **Tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

#### **ARTICOLO 42**

1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica di Azerbaigian continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Azerbaigian aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

## TITOLO V

### COOPERAZIONE LEGISLATIVA

#### ARTICOLO 43

1. **Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Azerbaigian a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Repubblica di Azerbaigian cercherà pertanto di rendere progressivamente la sua legislazione compatibile con quella della Comunità.**
2. **Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ad un gran numero di settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.**
3. **La Comunità fornisce alla Repubblica di Azerbaigian l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante:**
  - scambi di esperti;
  - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa;
  - l'organizzazione di seminari;
  - attività di formazione;
  - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
4. **Le Parti si consultano sul modo di applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.**

## TITOLO VI

### COOPERAZIONE ECONOMICA

#### ARTICOLO 44

1. La Comunità e la Repubblica di Azerbaijan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Azerbaijan. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nella Repubblica di Azerbaijan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.
3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.
4. In conformità della legislazione in vigore nella Repubblica di Azerbaijan, si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti della regione transcaucasica ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione.
5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità europea alla Repubblica di Azerbaijan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.

#### ARTICOLO 45

##### Cooperazione per gli scambi di beni e di servizi

Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Repubblica di Azerbaijan avvenga in conformità delle norme dell'OMC.

La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, tra cui:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente;

- un aiuto per preparare l'adesione della Repubblica di Azerbaigian all'OMC.

## **ARTICOLO 46**

### **Cooperazione industriale**

1. Si cercherà in particolare di promuovere:
  - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le Parti;
  - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica dell'Azerbaigian per ristrutturare l'industria;
  - il miglioramento della gestione;
  - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate e i trasferimenti di know-how;
  - la tutela dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

## **ARTICOLO 46 BIS**

### **Edilizia**

Le Parti collaborano nel settore dell'edilizia.

Tale cooperazione mira, fra l'altro, a modernizzare e a ristrutturare il settore edilizio della Repubblica di Azerbaigian secondo i principi dell'economia di mercato, tenendo conto degli aspetti connessi alla sanità, alla sicurezza e all'ambiente.

## **ARTICOLO 47**

### **Promozione e tutela degli investimenti**

1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:
  - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;
  - la conclusione tra gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;

- la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia azera;
- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

## **ARTICOLO 48**

### **Commesse pubbliche**

Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

## **ARTICOLO 49**

### **Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformità**

1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti azeri.
2. A tal fine, le Parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica destinati a:
  - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate;
  - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformità;
  - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualità.

## ARTICOLO 50

### **Prodotti minerari e materie prime**

1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.
2. La cooperazione riguarderà principalmente:
  - gli scambi di informazioni sulle prospettive del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;
  - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;
  - le questioni commerciali;
  - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;
  - la formazione;
  - la sicurezza nell'industria mineraria.

## ARTICOLO 51

### **Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su:
  - scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
  - attività comuni di ricerca e sviluppo;
  - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.

Le attività di istruzione e/o formazione previste si conformeranno alle disposizioni dell'articolo 52.

Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

## ARTICOLO 52

## **Istruzione e formazione**

1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Azerbaijan, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
  - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Azerbaijan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;
  - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;
  - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;
  - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;
  - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
  - l'insegnamento delle lingue comunitarie;
  - la formazione postlaurea degli interpreti;
  - la formazione dei giornalisti;
  - la formazione degli insegnanti;
  - gli scambi dei metodi didattici, incoraggiando l'uso dei programmi moderni e dei mezzi tecnici.
3. Ciascuna Parte può eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Azerbaijan al programma TEMPUS della Comunità.

## **ARTICOLO 53**

### **Agricoltura e settore agroindustriale**

La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Azerbaijan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti azeri, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme azeri alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

## **ARTICOLO 54**

### **Energia**

1. La cooperazione avviene secondo i principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, tenendo conto del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
  - la definizione e l'attuazione di una politica energetica;
  - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
  - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;
  - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;
  - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
  - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
  - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;
  - il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici;
  - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
  - lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.
3. Le Parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, segnatamente per quanto riguarda la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Esse collaborano onde applicare al meglio le disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 47 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

## ARTICOLO 55

### Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla Dichiarazione della Conferenza di Lucerna del 1993, sul trattato della Carta per l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta per l'energia relativo all'efficienza energetica, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.
2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi:
  - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e valutazione ambientale;
  - un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e frontaliere dell'aria e dell'acqua;
- ripristino ecologico;
- produzione e impiego razionali, sostenibili ed ecologici dell'energia;
- sicurezza ecologica degli impianti industriali;
- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;
- qualità dell'acqua;
- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea;
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;
- protezione e rinnovamento delle foreste;
- salvaguardia della biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso degli strumenti economici e fiscali;
- mutamenti climatici globali;
- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;
- assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali;
- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. Sono previsti in particolare:

- la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza;
- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;
- attività comuni di ricerca;
- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;
- la formazione ambientale e il potenziamento istituzionale;
- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;
- l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;
- studi sull'impatto ambientale;
- il monitoraggio ecologico.

## ARTICOLO 56

### Trasporti

Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Azerbaigian migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. Si terranno presenti i collegamenti tradizionali tra gli Stati indipendenti della regione transcaucasica e quelli con gli altri Stati limitrofi.

La cooperazione comprenderà:

- la modernizzazione della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, segnatamente quelli connessi al progetto TRACECA; la formazione nei summenzionati settori;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

## ARTICOLO 57

### Servizi postali e telecomunicazioni

Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosectori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

- definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

## **ARTICOLO 58**

### **Servizi finanziari**

La cooperazione dovrà agevolare l'inserimento della Repubblica di Azerbaijan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

- lo sviluppo delle banche private, soprattutto quelle commerciali, e dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Azerbaijan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;
- lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica di Azerbaijan, gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia fiscale;
- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Azerbaijan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Azerbaijan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

## **ARTICOLO 58 BIS**

### **Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese**

Riconoscendo che la privatizzazione è di capitale importanza per una ripresa economica sostenibile, le Parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico. A tal fine, si fornisce assistenza tecnica per attuare il programma di privatizzazione adottato dal Parlamento dell'Azerbaijan. Si insisterà in modo particolare sulla necessità che il processo di privatizzazione avvenga in modo ordinato e trasparente;

L'assistenza tecnica si concentrerà sui seguenti aspetti:

- sviluppo di una base istituzionale, all'interno del governo dell'Azerbaijan, in grado di definire e di gestire il processo di privatizzazione;
- creazione di una banca dati sulle imprese;
- trasformazione delle imprese in società per azioni;
- creazione di un sistema di privatizzazione di massa, basato su un sistema di buoni, per trasferire la proprietà alla popolazione;

- creazione di un sistema di registrazione delle partecipazioni azionarie;
- creazione di un sistema per la vendita all'asta di imprese ritenute inadatte al programma di privatizzazione di massa;
- ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione;
- sviluppo dell'iniziativa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese.

La cooperazione in questo settore dovrebbe contribuire a rilanciare l'economia dell'Azerbaijan, a promuovere gli investimenti esteri e a sviluppare le relazioni tra l'Azerbaijan e gli Stati membri.

## **ARTICOLO 59**

### **Sviluppo regionale**

1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Azerbaijan sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

## **ARTICOLO 60**

### **Cooperazione sociale**

1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione prevede quanto segue:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio;
  - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
  - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
  - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:

- ottimizzare il mercato del lavoro;
- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Azerbaigian.

Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica di Azerbaigian metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.

## ARTICOLO 61

### Turismo

Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di:

- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

## ARTICOLO 62

### Piccole e medie imprese

1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian.
2. È prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori:
- definizione di un quadro legislativo per le PMI;
  - creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI);
  - sviluppo dei parchi tecnologici;
  - formazione in materia di marketing, contabilità e controllo della qualità dei prodotti.

## ARTICOLO 63

### Informazione e comunicazione

Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Azerbaigian compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

## ARTICOLO 64

### Tutela dei consumatori

Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. La cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

## ARTICOLO 65

### Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Azerbaigian a quello della Comunità.
2. Sono previsti in particolare:
  - scambi di informazioni;
  - il miglioramento dei metodi di lavoro;
  - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;
  - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian;
  - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;
  - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;
  - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli articoli 69 e 71, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

## **ARTICOLO 66**

### **Cooperazione statistica**

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Azerbaijan. Al tempo stesso, si porrà l'accento sulla tutela delle informazioni riservate.

In particolare, le Parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico azero ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;
- scambiare informazioni statistiche;
- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

La Comunità fornisce alla Repubblica di Azerbaijan l'assistenza tecnica necessaria.

## **ARTICOLO 67**

### **Economia**

Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomiche.

La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare la Repubblica di Azerbaijan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche;
- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

## **ARTICOLO 67 BIS**

## **Politica monetaria**

Su richiesta delle autorità azere, l'Unione offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Repubblica di Azerbaigian a consolidare il suo sistema monetario e ad introdurre la piena convertibilità della sua moneta.

È prevista un'assistenza tecnica per la definizione e l'applicazione della politica monetaria e creditizia dell'Azerbaigian, in stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, per la formazione del personale e per lo sviluppo dei mercati finanziari, compresa la borsa valori. Si procederà inoltre a scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo nonché sulle normative della CE in materia di mercati finanziari e di movimenti di capitale.

## **TITOLO VII**

### **COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO**

#### **ARTICOLO 68**

Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale dell'OSCE.

La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonché la necessaria formazione. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorità nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

## **TITOLO VIII**

### **COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE**

#### **ARTICOLO 69**

Le Parti collaborano al fine di prevenire le attività illegali:

- le attività economiche illegali, compresa la corruzione;
- le transazioni illegali di merci varie, compresi i rifiuti industriali;
- le contraffazioni.

La cooperazione nei settori di cui sopra avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche per:

- l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;
- la creazione dei centri d'informazione;
- una migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;
- l'elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

## **ARTICOLO 70**

### **Riciclaggio del denaro**

1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

## **ARTICOLO 71**

### **Droga**

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

## **ARTICOLO 71 BIS**

### **Immigrazione illegale**

1. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Azerbaigian decidono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:
  - la Repubblica di Azerbaigian accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;
  - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, ai sensi della definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio della

Repubblica di Azerbaigian, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri e la Repubblica di Azerbaigian, inoltre, forniscono ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari.

2. La Repubblica di Azerbaigian accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Azerbaigian o viceversa.
3. Il Consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

## TITOLO IX

### COOPERAZIONE CULTURALE

#### ARTICOLO 72

**Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri e potranno essere sviluppate altre attività di reciproco interesse.**

La cooperazione può comprendere:

- scambi di informazioni e di esperienze per la tutela e la conservazione dei monumenti e dei siti storici (patrimonio architettonico);
- scambi culturali tra istituzioni, artisti e altri operatori artistici.

## TITOLO X

### COOPERAZIONE FINANZIARIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA TECNICA

#### ARTICOLO 73

**Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 74, 75 e 76, la Repubblica di Azerbaigian beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.**

#### ARTICOLO 74

Detta assistenza finanziaria è disciplinata dal regolamento del Consiglio riguardante il TACIS.

#### ARTICOLO 75

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le Parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Azerbaigian, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.

#### ARTICOLO 76

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

#### ARTICOLO 77

È istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.

#### ARTICOLO 78

1. Il Consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Azerbaigian dall'altro.
2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Azerbaigian.

#### ARTICOLO 79

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Azerbaigian, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Azerbaigian.

Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il Consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.

## **ARTICOLO 80**

Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

## **ARTICOLO 81**

Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dalle Parti contraenti.

## **ARTICOLO 82**

È istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento azero e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

## **ARTICOLO 83**

1. Il Comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e azero.
2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento azero, conformemente al regolamento interno.

## **ARTICOLO 84**

Il Comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.

Il Comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.

## **ARTICOLO 85**

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti:
  - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Azerbaigian;
  - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti può scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico può essere cittadino di un paese terzo;
  - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
  - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.

## ARTICOLO 86

Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure:

- a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;
- c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;
- d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

## ARTICOLO 87

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
  - le misure applicate dalla Repubblica di Azerbaigian nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
  - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Azerbaigian non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini azeri o tra società o imprese azeri.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

#### **ARTICOLO 88**

1. Ciascuna Parte può adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di cooperazione può comporre la vertenza mediante una raccomandazione.
3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa.

Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.

4. Il Consiglio di cooperazione può stabilire norme procedurali per la composizione delle controversie.

## ARTICOLO 89

Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 88 e 94.

## ARTICOLO 90

Il trattamento riservato alla Repubblica di Azerbaijan non può comunque essere meno favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

## ARTICOLO 91

Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Repubblica di Azerbaijan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

## ARTICOLO 92

Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dalla sua entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

## ARTICOLO 93

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.

## ARTICOLO 94

1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.

#### **ARTICOLO 95**

Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo sono parte integrante del presente accordo.

#### **ARTICOLO 96**

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

#### **ARTICOLO 97**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Azerbaigian.

#### **ARTICOLO 98**

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

#### **ARTICOLO 99**

L'originale del presente accordo, le cui versioni nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e azera fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

## ARTICOLO 100

Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo paragrafo.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Azerbaigian e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

## ARTICOLO 101

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Azerbaigian, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

- Allegato I** Elenco indicativo dei vantaggi concessi dalla Repubblica di Azerbaigian agli Stati indipendenti a norma dell'articolo 8, paragrafo 3
- Allegato II** Convenzioni sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 42
- Allegato III** Definizioni dei servizi finanziari di cui all'articolo 25
- Allegato IV** Riserve comunitarie a norma dell'articolo 22, paragrafo 2
- Allegato V** Riserve della Repubblica di Azerbaigian in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4

**Protocollo** relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

**ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI ALLA REPUBBLICA DI  
AZERBAIGIAN AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA  
DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3**

1. Non vengono applicati dazi all'importazione.
2. Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi annuali bilaterali e interstatali di commercio e di cooperazione secondo la nomenclatura ivi prevista.
3. Non viene applicata l'IVA alle importazioni.
4. Non vengono applicate accise alle importazioni.

**CONVENZIONI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 42**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 42 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:
  - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
  - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
  - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
  - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
  - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
  - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, Atto di Ginevra, 1991).
  
2. Il Consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 42. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle Parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
  
4. Le Parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
  - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);
  - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
  
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Azerbaigian concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.
  
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Azerbaigian a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS.

**DEFINIZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI  
DI CUI ALL'ARTICOLO 25**

Per servizio finanziario s'intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle Parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

- A. Assicurazioni e servizi connessi
1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)
    - i) sulla vita
    - ii) generale
  2. Riassicurazione e retrocessione
  3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia
  4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti
- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico
  2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali
  3. Leasing finanziario
  4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers' cheques e le tratte bancarie
  5. Fideiussioni e impegni
  6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:
    - a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
    - b) valuta estera
    - c) operazioni derivate tra cui contratti a termine e a premio
    - d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.
    - e) titoli trasferibili
    - f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso
  7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi
  8. Intermediazione di credito
  9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari

10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili
11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale
12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

- a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi
- b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici
- c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

**RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2**

**Settore minerario**

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

**Pesca**

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

**Acquisto di beni immobili**

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non CE è soggetto a restrizioni.

**Servizi audiovisivi compresa la radio**

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

**Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite**

**Servizi riservati**

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

**Servizi professionali**

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

**Agricoltura**

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non CE che intendono dedicarsi ad attività agricole. Per l'acquisto di vigneti, le società non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

## **Agenzie di stampa**

**In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.**

**RISERVE DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN IN CONFORMITÀ  
DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 4**

**Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, compresa l'esplorazione e la produzione; estrazione delle risorse minerarie**

Può essere necessaria una concessione per l'esplorazione e la produzione di idrocarburi e di alcuni minerali e metalli da parte di società straniere.

**Pesca**

È necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente.

**Caccia**

È necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo competente.

**Acquisto di beni immobili**

Le società straniere non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti di terreno, ma possono prenderli in affitto a lungo termine.

**Servizi bancari**

Il capitale totale delle banche di proprietà straniera non può superare una data percentuale del capitale totale del sistema bancario nazionale.

L'Azerbaijan s'impegna a non ridurre, per le consociate e filiali azere di società comunitarie, il massimale per la quota globale di capitale straniero nel sistema bancario azero in vigore al momento della sigla del presente accordo, a meno che ciò non sia necessario nell'ambito dei programmi dell'FMI in Azerbaijan.

Entro cinque anni dalla data della firma dell'accordo, l'Azerbaijan valuterà la possibilità di aumentare detto massimale, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti di natura monetaria, fiscale e finanziaria e relativi alla bilancia dei pagamenti, nonché della situazione del sistema bancario in Azerbaijan.

**Telecomunicazioni e mass media**

Possono essere applicate alcune limitazioni alla partecipazione straniera.

**Attività professionali**

Alcune attività sono precluse alle persone fisiche di cittadinanza non azera oppure subordinate a limitazioni o a speciali requisiti.

**Edifici e monumenti storici**

Le attività in questo settore sono soggette a restrizioni.

\* \* \*

L'applicazione delle riserve di cui al presente allegato non deve comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello concesso alle società dei paesi terzi.

**PROGETTO DI PROTOCOLLO  
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA  
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA DOGANALE**

## ARTICOLO 1

### Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile.

## ARTICOLO 2

### Campo di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni della legislazione doganale.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

## ARTICOLO 3

### Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
  - a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
  - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
  - c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della legislazione doganale;
  - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Assistenza spontanea**

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

## ARTICOLO 5

### Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

## ARTICOLO 6

### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
  - a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
  - b) la misura richiesta;
  - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
  - d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
  - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
    - una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

## ARTICOLO 7

### Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari di una Parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra Parte contraente, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

## ARTICOLO 8

### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

## ARTICOLO 9

### Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
  - a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Azerbaijan o di uno Stato membro dell'Unione europea a cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
  - b) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

- c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale, oppure
  - d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
  3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

## ARTICOLO 10

### Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle Parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## **ARTICOLO 11**

### **Esperti e testimoni**

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorità richiedente nel suo territorio.

## **ARTICOLO 12**

### **Spese di assistenza**

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

## **ARTICOLO 13**

### **Esecuzione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Azerbaigian, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione europea e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

## **ARTICOLO 14**

### **Complementarità**

**Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Azerbaigian non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.**

## **DICHIARAZIONE COMUNE**

**Le Parti confermano che il dodicesimo considerando del preambolo del presente accordo non comporta alcun giudizio sugli altri paesi attraverso i quali dovrebbero transitare i prodotti energetici.**

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 BIS**

**Nell'esaminare le mutate circostanze nella Repubblica di Azerbaigian a norma dell'articolo 3 bis, le Parti discutono degli importanti cambiamenti che possono avere un'incidenza considerevole sul futuro sviluppo di questo paese, tra cui l'adesione dell'Azerbaigian all'OMC, al Consiglio d'Europa o ad altri organismi internazionali, a un'unione doganale regionale o a qualsiasi forma di accordo di integrazione regionale.**

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5**

**Le Parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino.**

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14**

Fintanto che la Repubblica di Azerbaigian non sarà entrata a far parte dell'OMC, le Parti si consulteranno in seno al Comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni verranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

**DICHIARAZIONE COMUNE  
RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO"  
DI CUI AGLI ARTICOLI 24, LETTERA b) E 36**

1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.
2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:
  - l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se
  - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisor ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.
3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35**

Non si può considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune Parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 42**

Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

## **DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 54**

Le disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 3 non impongono alle Parti di fornire informazioni di natura riservata.

## DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 94

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 94 dell'accordo s'intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
  - a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale
  - o
  - b) nell'inosservanza degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2.
2. Le Parti convengono che per "misure del caso" ai sensi dell'articolo 94 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi dell'articolo 94, l'altra Parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

**SCAMBIO DI LETTERE**  
**TRA LA COMUNITÀ**  
**E LA REPUBBLICA DI AZERBAIGIAN**  
**SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETÀ**

**A. Lettera del governo della Repubblica di Azerbaigian**

Signor ,

Mi prego far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il .....

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Azerbaigian concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Azerbaigian.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Azerbaigian non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società dell'Azerbaigian o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Azerbaigian

**B. Lettera della Comunità europea**

Signor ,

La ringrazio della Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Mi prego far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il .....

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Azerbaigian concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Azerbaigian.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Azerbaigian non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società dell'Azerbaigian o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera."

Mi prego confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.

Voglia accettare, Sig. , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

## **DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE**

**La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Azerbaigian non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea.**

Al di fuori dell'accordo

### **Dichiarazione della Comunità**

La Comunità s'impegna a fornire assistenza tecnica sotto forma di seminari o con altri mezzi appropriati per aiutare le autorità e gli operatori economici dell'Azerbaijan a sfruttare appieno i vantaggi che comporta attualmente l'SPG comunitario applicato a questo paese.

ISSN 0254-1505

COM(96) 137 def.

# DOCUMENTI

IT

11

---

N. di catalogo : CB-CO-96-158-IT-C

ISBN 92-78-02526-7

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo